



Proposte di emendamenti all'Atto Senato 926 – DDL Bilancio 2024

Il testo del Disegno di legge AS 926, come già sottolineato nel corso della recente audizione e come già scritto nella memoria che abbiamo consegnato, delinea una politica economica coerente con quanto portato avanti finora sul piano legislativo, ma senza dubbio enormemente distante da ciò di cui il Paese ha bisogno. Le poche misure a favore del mondo del lavoro previste non fanno altro che confermare misure già esistenti, senza renderle nemmeno strutturali; a ciò si sommano tutte le modifiche legislative che invece peggiorano addirittura la condizione di vita e di lavoro di milioni di cittadini.

Per queste ragioni riteniamo indispensabile modificare radicalmente l'impianto della manovra. Siamo convinti, infatti, che un'altra politica economica – fondata sulla leva redistributiva della contrattazione, di un fisco più equo e sul rilancio degli investimenti – sia non solo possibile, ma necessaria: aumentare i salari e pensioni; superare la precarietà; riformare in modo più equo il sistema pensionistico; sostenere sanità e scuola pubblica; rilanciare gli investimenti, a partire da un PNRR che il Governo ha deliberatamente bloccato ma che rappresenta – oggi più che mai – uno strumento fondamentale sia per sostenere la crescita, sia – soprattutto – per trasformare il nostro modello di sviluppo di fronte alle sfide epocali della rivoluzione tecnologica e della conversione ambientale.

Alla luce di un impianto della manovra fortemente penalizzante, riteniamo necessario proporre delle modifiche sulle reali priorità del Paese, emendamenti finalizzati ad invertire la tendenza in particolare su elementi essenziali come il servizio sanitario e il sistema di istruzione, nonché sul mondo del lavoro e sui pensionati.

Emendamento

Articolo 2 inserire

Art. 2- bis

Alla legge n.197 del 29 dicembre 2022, articolo 1, i commi da 313 a 316 sono abrogati.

Motivazione:

L'emendamento interviene sulla soppressione del Reddito di Cittadinanza dopo 7 mesi durante il 2023 in attuazione di quanto disposto dalla scorsa legge di bilancio per anticipare la categorialità della misura di contrasto alla povertà realizzata con l'assegno di inclusione introdotto con il DL 48/2023.



Emendamento

Articolo 2 inserire

Art. 2-bis

Al decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 2 comma 1, le parole da “, a garanzia delle necessità” fino al termine del periodo sono abrogate.

Conseguentemente

l'articolo 12 è abrogato

Conseguentemente

All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi 313 e 314 sono abrogati.

All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 315, le parole “Fermo restando quanto previsto dai commi 313 e 314,” sono abrogate

All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 316, le parole “Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315,” sono sostituite da “Fermo restando quanto previsto dal comma 315”

Conseguentemente

All'articolo 13

i commi 5 e 6 sono abrogati

il comma 9 è abrogato e conseguentemente è incrementata degli importi previsti dal comma 9 l'autorizzazione di spesa prevista dal comma 8 e al comma 14 le parole “dai commi 8 e 9” sono sostituite da “dal comma 8”

Motivazione:

La modifica è volta a ripristinare l'universalità della misura di contrasto alla povertà, eliminando il requisito di accesso che prevede la presenza di un componente minore, disabile o con sessant'anni di età, superando anche la disposizione della Legge di bilancio 2023 che, con la stessa logica, abrogava la misura dopo 7 mesi per i 18-59enni senza carichi di cura.



Emendamento

Articolo 2 inserire

Art. 2-bis

Al decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

all'art 2, Comma 2, Lettera b) punto 2) dopo le parole "ovunque ricorra nel presente Capo." aggiungere:

" In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE.

Motivazione:

L'emendamento è volto a incrementare la soglia di reddito per i nuclei in locazione al fine di non penalizzarne l'accesso alla misura.

Emendamento

Articolo 2 inserire

Art. 2-bis

Al decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole "n.251" aggiungere le parole "o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi"

Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola "cinque" con la parola "due"

Il comma 10 è abrogato

Conseguentemente

Il secondo periodo del comma 5 è abrogato.

Motivazione:

Le modifiche sono volte a cancellare i requisiti che risulterebbero discriminatori verso i cittadini stranieri e non conformi alle disposizioni comunitarie in materia di riconoscimento delle prestazioni sociali.



Emendamento

Articolo 2 inserire

Art. 2-bis

Al decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Dpcm 159/2013 con successive modifiche”

Motivazione:

La modifica è finalizzata a introdurre una reale scala di equivalenza su cui parametrare l'accesso e gli importi della misura che non sia penalizzante.

Emendamento

Articolo 2 inserire

Art. 2-bis

Al decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

Dopo articolo 2, inserire

Art. 2-bis

A decorrere dall'anno 2025, le soglie del reddito familiare, anche in caso di locazione, di cui all'art 2 Comma 2, Lettera b) della presente norma, e gli importi del beneficio economico, sia reddituale che relativo al canone di locazione, di cui all'art 3 comma 1 della presente norma, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.”

Motivazione:

L'emendamento permette una piena indicizzazione di tutte le soglie reddituali e patrimoniali contenute nel provvedimento con riguardo all'Assegno d'inclusione, evitandone una possibile erosione in termini reali per via dell'inflazione.



Emendamento

Articolo 2 inserire

Art. 2-bis

Al decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 6, al comma 6, al termine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole “, nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso Codice, ed esclusivamente per gli Enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale”.

Motivazione:

La modifica è volta a richiamare il ricorso alle procedure individuate dal Codice del Terzo Settore e il rispetto dei CCNL da parte degli Enti che svolgono attività in raccordo con le amministrazioni pubbliche.

Emendamento

Articolo 2 inserire

Art. 2-bis

Al decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le ovunque ricorrano nell'articolo, e parole “ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7”, sono abrogate.

All'articolo 6 il comma 7 è abrogato

Motivazione:

La presa in carico dei beneficiari gli Assegni di Inclusione deve avvenire presso i servizi pubblici.

Emendamento

Articolo 2 inserire:

Art. 2-bis

Al decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 8

il comma 1 è abrogato

Al comma 2 le parole “con la reclusione da uno a tre anni” sono sostituite da “con la revoca del beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito”

Al comma 6, primo periodo, le parole da “decade dal beneficio” a “all’articolo 6” sono sostituite da “esclude dal computo del parametro della scala di equivalenza il componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all’articolo 6, che”

Motivazione:

L’emendamento è finalizzato a ridurre le pene sproporzionate previste e per non far ricadere su tutto il nucleo eventuali irregolarità compiute da parte di un solo componente.

Emendamento

Articolo 2 inserire:

Art. 2-bis

Al decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

all’articolo 9 il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell’Assegno di inclusione attivabile al lavoro ai sensi dell’articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competente è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro ai sensi del decreto legislativo 150/2015”

Motivazione:

La modifica è volta a omologare la congruità dell’offerta di lavoro per i percettori della misura di contrasto alla povertà a quella prevista per lo stato di disoccupazione disciplinata dal dlgs 150/2015.

Emendamento

Articolo 3 inserire:

Articolo 3 bis (Incremento della dotazione per l’anno 2024 dei fondi per il sostegno alla locazione e per la morosità incolpevole e per sostegno alla graduazione).

Per l’annualità 2024, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 650 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all’articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 250 milioni di euro. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come prevista dall’articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture 12 agosto 2020 dovrà essere adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente.

Per la ripartizione e il trasferimento dell’80% delle somme sopra indicate sono adottate le modalità indicate dall’articolo 65, commi 2-ter e 2-quater del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento

e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministero delle Infrastrutture. Il restante 20% dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei Comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio a casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio.

Con decreto specifico del Ministero delle Infrastrutture di concerto con il Ministero dell'Interno adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si procederà a stabilire criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.

Motivazione:

Con la proposta si interviene con un rifinanziamento per l'anno 2024 dei fondi di sostegno all'affitto (650 milioni di euro) e per la morosità incolpevole (250 milioni di euro). Nel contempo si prevedono misure sulle modalità di coordinamento e unificazione dei due fondi e sul monitoraggio effettuato dal Ministero delle infrastrutture. Si introduce inoltre una quota specifica, pari al 20% dello stanziamento, per sostenere la graduazione programmata degli sfratti per morosità che come è noto sono ripresi in forma generalizzata a partire dal 1 gennaio 2022 determinando una allarmante e crescente emergenza nel paese. In sostanza si indica una possibile e auspicabile una linea di intervento che recepisce i contenuti della sentenza 213/2021 della Corte costituzionale sulla sospensione degli sfratti laddove si ritiene indispensabile un intervento che, pur evitando nuove proroghe, impegni il legislatore e le istituzioni a predisporre soluzioni alternative che tutelino entrambe le parti.

Emendamento

Articolo 6

-Il comma 1, è sostituito da:

In deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1500, i beni ceduti e ai servizi prestati a favore della generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti se tali beni e servizi sono previsti da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

-Il comma 2 viene interamente abrogato.

Motivazione

Questo articolo mira ad elevare la soglia del fringe benefit non tassabile fino a 1.500 euro nel caso in cui siano previsti da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Emendamento

Articolo 6

Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente Articolo 6 bis:

“All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche: le parole «se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.» sono sostituite dalle seguenti: «se il predetto valore superiore al citato limite, concorrerà a formare il reddito solo la parte eccedente.»”

Motivazione

L'emendamento punta a rendere una franchigia la soglia esente di fringe benefit, superata la quale solo la parte eccedente sarebbe assoggettata a imposizione fiscale e previdenziale.

Emendamento

Dopo l'articolo 6, inserire:

Articolo 6 bis

1. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 4, lettera b), primo periodo, le parole: «di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle rate in scadenza da tale data.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad evitare che il costo dei tassi di interesse incida sulle condizioni di cui beneficiano le lavoratrici e i lavoratori del settore bancario.

Emendamento



Articolo 10

All'articolo 10, comma 1 le parole "di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti "in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° marzo 2024".

Motivazione

Le risorse previste per i rinnovi contrattuali 2022-2024 sono assolutamente insufficienti per favore fronte alla perdita cumulata di potere d'acquisto subita dalle lavoratrici e dai lavoratori pubblici. A fronte di un'inflazione del 16,1% per il triennio 2022-2024, il Governo ha stanziato risorse che sviluppano un incremento retributivo medio del 5,78%, stante alla relazione tecnica allegata al provvedimento, senza alcun confronto sindacale con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego. Riteniamo tale modalità di agire profondamente sbagliata e per questo proponiamo di determinare gli oneri dei rinnovi contrattuali tenendo conto dell'inflazione realmente subita dalle lavoratrici e dai lavoratori, oltre che di farlo attraverso un adeguato confronto sindacale.

Emendamento

Articolo 10

All'articolo 10, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 409 della medesima legge n. 178 del 2020 è attribuita, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanita' - triennio 2019-2021 per il personale infermieristico, anche agli operatori di professione sanitaria ostetrica. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato."

Motivazione

L'emendamento si rende necessario per rispondere ad una criticità circa l'articolo 1, comma 409 della L. 178/2020, in quanto pur appartenendo alla medesima classe di laurea, avendo svolto lo stesso percorso formativo ed essendo posti nello stesso inquadramento, gli operatori delle professioni sanitarie ostetriche sono esclusi dall'applicazione dell'indennità di specificità infermieristica. La disposizione in oggetto si propone di sanare questo problema.



Emendamento

Articolo 10

All'articolo 10, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della medesima legge n. 178 del 2020, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021, sono incrementate di un importo pari a 4 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, che hanno un rapporto di lavoro esclusivo con le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 1.305 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.”

Motivazione

Al fine di valorizzare correttamente il personale dipendente delle aziende e degli del SSN, vista la possibilità prevista dal DL 34/2023 in merito all'estensione dell'attività libero-professionale per il personale dipendente del comparto sanità, riteniamo necessario la disposizione in oggetto onde evitare un'inaccettabile spostamento della centralità della garanzia del corretto funzionamento del servizio pubblico verso altre attività. Riteniamo necessario disporre un adeguato riconoscimento al personale che opera in regime di esclusività con le aziende e gli enti del SSN in modo da riconoscere adeguatamente le professionalità che si mettono a disposizione completa del servizio pubblico, secondo lo stesso regime previsto per i dirigenti medici e sanitari del SSN.

Emendamento

Articolo 10

Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente articolo 10-bis:

“Articolo 10-bis.

(Disposizioni in materia di riqualificazione professionale del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche)

1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di

riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”

Motivazione

Le risorse stanziare a normativa vigente non sono sufficienti a permettere il completamento del processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente in forza alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativamente al nuovo ordinamento professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 612 della legge di bilancio per l'anno 2022, sono state individuate nell'ambito di un limite dello 0,55% del monte salari 2018 del predetto personale, un ammontare inadeguato alle finalità richiamate sopra. Per questo riteniamo opportuno che il Ministero dell'economia e delle finanze istituisca un apposito fondo strutturale di risorse aggiuntive, che integri la spesa per gli oneri connessi ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del pubblico impiego, in modo da garantire la piena riqualificazione del personale in forza e il finanziamento stabile del nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021.

Emendamento

Articolo 10

Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente articolo 10-bis:

“Articolo 10-bis.

(Disposizioni in materia di fondi per la contrattazione integrativa decentrata destinata al personale dipendente delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2024, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.”

Motivazione

E' necessario superare in maniera strutturale il tetto al salario accessorio che comprime la contrattazione decentrata del personale delle amministrazioni pubbliche. I dati forniti dall'ARAN, nell'ultimo rapporto semestrale 2022 sulla retribuzione dei pubblici dipendenti, indicano che per il complesso della PA la retribuzione è cresciuta, nel decennio 2013/2022, del 6,7% a fronte di un 11,6% per il complesso del settore privato. Per gli enti locali ad esempio, bisogna inoltre considerare che gli stessi effetti di contenimento assegnati all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 vengono oggi determinati da altre disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica. Appare pertanto necessario, al fine di centrare gli obiettivi di rafforzamento della capacità amministrative delle amministrazioni pubbliche, oltre che la fase di messa a terra del PNRR, rilanciare la capacità attrattiva di una carriera lavorativa nella pubblica amministrazione e compensare il gap salariale che si è allargato tra le retribuzioni medie del settore privato e del settore pubblico. E' quindi fondamentale abrogare definitivamente il vincolo previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Emendamento

Articolo 10

Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente articolo 10-bis:

“Articolo 10-bis.

(Disposizioni in materia di proroga termini del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, alinea, le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2026”;
- b) al comma 1, lettera c) le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2026”;
- c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2026”.

Motivazione

In relazione alla evidente elevata incidenza del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni, si intende prorogare rispettivamente i termini entro cui è possibile maturare i requisiti di 36 mesi alle dipendenze della Pubblica Amministrazione e i termini entro cui le Amministrazioni possano determinare di mettere in pratica delle procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato avente un contratto in essere con le stesse Amministrazioni. Appare necessario proseguire il virtuoso processo di assorbimento del personale precario previsto dal Dlgs 75/2017. Senza la proroga di questa previsione le amministrazioni, soprattutto quelle locali, sarebbero costrette a privarsi di risorse umane già addestrate e inserite nei processi lavorativi dell'ente, per dover perdere mesi, se non anni, all'indizione di nuove gare. A fronte dell'urgente bisogno di immettere nuovo personale negli organici degli enti, sarebbe quantomeno contraddittorio procedere

all'espulsione di quanti, sia pur da precari, già vi lavorano.

Emendamento

Articolo 10

Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente articolo 10-bis:

“Articolo 10-bis.

(Disposizioni in materia di graduatorie di concorsi pubblici)

1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.
2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.”

Motivazione

In ragione della straordinaria carenza di organico riscontrata nella maggior parte delle amministrazioni pubbliche, è necessario indicare alle amministrazioni pubbliche l'utilizzo prioritario di tutte le graduatorie anche bandite da altre amministrazioni che spesso vedono tra gli idonei già titolari di rapporti di lavoro flessibili con l'amministrazione (poco meno del 9% degli assunti tramite concorso nelle PA aveva già un impiego in altra amministrazione al momento dell'assunzione, dati Conto Annuale 2021 RGS-MEF) fino al completamento delle carenze esistenti, anche riscontrate mediante i relativi PIAO. A tal fine e nelle more di un processo generale di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, si prevede la proroga della validità di tutte le graduatorie fino al 31 dicembre 2024. Infine, riteniamo di fondamentale importanza la rimozione del vincolo relativo al numero di idonei da considerarsi tali in ragione del solo 20% in più dei posti messi a bando di concorso, di cui al comma 3 della proposta di emendamento.

Emendamento

Articolo 10

Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente articolo 10-bis:

“Articolo 10-bis.

(Disposizioni in materia di trattamenti accessori)



1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole "dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro" sono inserite le seguenti parole ", dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù".
2. Al fine di dare seguito alla graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 44 del 2023, come modificato dal comma 1 del presente articolo, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, a far data dal 1° gennaio 2024, a corrispondere il medesimo trattamento economico accessorio al relativo personale dipendente, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, con risorse a valere sul proprio bilancio.
3. Al medesimo fine di cui al comma 2, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 ed è ripartito tra l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, l'Agenzia italiana per la gioventù con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per corrispondere, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, il medesimo trattamento economico accessorio al personale loro dipendente.
4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

Motivazione

La disposizione intende sopperire al mancato riconoscimento della perequazione dell'indennità di amministrazione per il personale dipendente delle agenzie e altre amministrazioni centrali dello stato diverse dai ministeri che, dopo essere transitato in queste amministrazioni, si è trovato tagliato fuori dai provvedimenti di armonizzazione a partire da quanto indicato all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per queste ragioni si ritiene necessario intervenire con la disposizione in oggetto.

Emendamento

ART. 11

Abrogare all'articolo 11 la lettera a) alla parte II-bis, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento, i numeri 1-quinquies) e 1-sexies

Motivazioni

La misura è volta a garantire in favore di alcuni prodotti una riduzione dell'iva, volta a calmierare il costo dei prodotti stessi



Emendamento

Dopo l'Articolo 16, inserire:

Articolo 16 bis

Al fine di garantire una tassazione equa e trasparente per le imprese che hanno ottenuto extra profitti da fattori esogeni, si istituisce la "Commissione per la Valutazione degli Extra Profitti".

La Commissione è composta da un presidente, 6 membri nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con competenze nelle aree fiscali, economiche e finanziarie e da 3 osservatori di nomina datoriale, sindacale e delle associazioni di consumatori.

La Commissione avrà il compito di valutare annualmente i settori produttivi che hanno registrato extra profitti notevoli e identificare i fattori esogeni e le dinamiche congiunturali che hanno contribuito a tali profitti.

La Commissione condurrà analisi dettagliate sull'impatto di tali fattori sull'economia nazionale e sulle imprese interessate.

La Commissione presenta entro il 31 marzo di ogni anno una relazione al Parlamento, che include valutazioni, raccomandazioni e risultati della sua attività.

Sulla base delle valutazioni effettuate, è stabilita una percentuale di tassazione aggiuntiva, non inferiore al 50% dell'importo totale, da applicare, nell'anno in corso, alla base imponibile costituita dall'extra profitto maturato dell'impresa.

Motivazione

L'emendamento punterebbe ad istituire una commissione specifica per l'introduzione di una tassazione sugli extraprofitti.

Emendamento

Art.26

- Al comma 1 lettera b) al 1) sostituire: "al primo periodo, le parole: «a 2,8 volte», sono sostituite dalle seguenti: «a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli,»;

al primo periodo, dopo le parole "a 2,8 volte" inserire "ridotto a 2,6 volte per le donne"

- Al comma 1 lettera b) eliminare il punto 2)

Motivazioni

I requisiti per accedere, nel **sistema contributivo, alla pensione anticipata** sono attualmente 64 anni di età e 20 anni di contribuzione a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a **2,8 volte** quello dell'assegno sociale, annualmente rivalutato in base alla variazione media

quinquennale del PIL, calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare (€ 1.409,16 mensile nel 2023). Considerando l'importo soglia da raggiungere e le retribuzioni medie nel nostro paese, aggravate da un pesante gender gap, è necessario ridurre l'importo soglia da raggiungere del 2,8 volte dell'assegno sociale per accedere alla pensione anticipata, in favore di tutte le donne.

Emendamento

Art.28

Dopo il comma 3, Inserire il comma 4:

“All'art. 44, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, così come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, le parole <<solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000>> sono soppresse e dopo le parole <<Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata>> sono aggiunte le seguenti parole <<ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente>>.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2024 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a prescindere dall'ammontare complessivo del reddito annuo derivante da dette attività. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente.

Motivazioni

L'emendamento ha la finalità di contrastare l'uso distorto che negli anni si è fatto di questa tipologia di lavoro, determinata principalmente dalla previsione normativa di una franchigia previdenziale di 5.000 euro annui che di fatto ha costituito per molti committenti la possibilità di ricorrere in maniera ampia e diffusa al lavoro autonomo occasionale in luogo di altre forme di lavoro semplicemente per avere riduzione dei costi. Al contrario, l'utilizzo di una siffatta tipologia di lavoro non deve sfuggire, al pari di tutti gli altri rapporti di lavoro, ad una adeguata copertura contributiva che possa agire sia in chiave di tutela pensionistica e sociale, sia in funzione antidumping rispetto a forme di lavoro ad oggi più tutelate.

Emendamento



Art.28

Dopo il comma 3, Inserire il comma 4:

«Le disposizioni di cui all'art. 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto, posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso.»

Motivazioni

Con questo emendamento s'intende migliorare la condizione dei lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps sotto il profilo delle tutele (sociali e previdenziali) attraverso l'estensione del principio di automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 del Codice civile a tutte le prestazioni previste (tale principio vale al momento solo per la maternità dal giugno 2015), assimilando correttamente la condizione del collaboratore a quella del lavoratore dipendente, in quanto il versamento contributivo grava in entrambi i casi esclusivamente sul datore di lavoro la cui condotta omissiva, non deve pertanto danneggiare il lavoratore iscritto alla Gestione separata Inps riguardo l'esercizio dei propri diritti.

Emendamento

Art.28

Dopo il comma 3, Inserire il comma 4:

«L' onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non può essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 2094 del codice civile.»

Motivazioni

L'emendamento ristabilisce una norma di coerenza sistemica in relazione al carico contributivo in capo al lavoratore iscritto alla Gestione separata INPS, dato che la previsione di riparto oggi in essere (due terzi a carico del committente, un terzo a carico del lavoratore) unita all'incremento contributivo gradualmente aumentato con la legge 92/12 determina già dal 2016 un carico contributivo maggiore per l'iscritto alla Gestione separata rispetto al lavoratore dipendente.

Emendamento

Art.30

Al comma 1, dopo le parole: "compimento dei 63 anni" eliminare le parole: "e 5 mesi"

Motivazioni

Si rende necessario tale intervento di modifica della norma, che altrimenti escluderebbe dalla possibilità di perfezionare il requisito **dell'ape sociale** per tutti coloro che sono nati tra il 1 agosto 1961 e il 31 dicembre 1961.

Tale modifica darebbe continuità a una prestazione che sin dal 2016 ha avuto un requisito di età per accedere alla prestazione sempre pari a **63 anni** e consentirebbe a tutti i disoccupati, invalidi, care giver e lavoratori gravosi nati nel 1961 di accedere alla prestazione di cui sopra.

Emendamento

Art.30

al comma 3 eliminare le parole: "a) al comma 1-bis:

- 1) all'alinea, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e la parola «sessanta» è sostituita dalla seguente «sessantuno»;
- 2) alla lettera c), la parola «sessanta» è sostituita dalla seguente «sessantuno»;
- b) al comma 3, le parole «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2024».

Inserire:" 1 ter Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno 58 anni per la contribuzione da lavoro dipendente e 59 anni da lavoro autonomo.

- a) al comma 3, le parole «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2024».

Motivazioni

Tale intervento vuole prorogare opzione donna con i requisiti che erano rimasti in vigore fino al 31.12.2021. La misura prorogata lo scorso anno in legge di bilancio 2023, ha ridotto drasticamente la platea delle donne che possono richiedere la prestazione, che si è ridotta a qualche centinaio. Trattandosi di una pensione liquidata esclusivamente nel sistema contributivo, si tratta solo di un anticipo di cassa per il bilancio previdenziale e non un costo.

Emendamento

Art.30

Al comma 4 eliminare:

- 4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento ai soggetti che maturano

i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2024 il trattamento di pensione anticipata di cui al presente articolo è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 e in ogni caso il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;

Motivazioni

Quota 103, misura in vigore dal 01 gennaio 2022, viene e prorogata anche nel 2023. Tale intervento permetterebbe a tutti coloro che non sono riusciti per età o contributi, di perfezionare nel 2023 almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi, al pari dei soggetti che nel 2022 avevano gli stessi requisiti. È dunque necessario per non produrre forti discriminazioni all'interno di platee di fatto identiche, utilizzare il medesimo calcolo di pensione, senza dover applicare il calcolo contributivo. Si precisa inoltre, che di fatto nel 2023 ormai più di 2/3 delle posizioni contributive ricadono in un calcolo contributivo.

Emendamento

Articolo 30

Al comma 4, viene aggiunto il punto “e) Quanto previsto all’art. 1, commi 286 della legge 197/2022, rimane in vigore per tutti coloro che ne hanno fatto domanda entro il 31 dicembre 2023”

Motivazioni

E' necessario eliminare la possibilità di ricevere in busta paga i contributi previdenziali, per coloro che raggiungendo il requisito di quota 103 hanno optato per il proseguimento dell'attività lavorativa, richiedendo tale incentivo.



Si tratta di una misura che altera la logica interna del sistema previdenziale e che rischia di determinare differenze tra i lavoratori che introduce deroghe pericolose anche per la sostenibilità del sistema previdenziale.

Infatti, il sistema obbligatorio si basa sul meccanismo della ripartizione in base al quale i contributi dei lavoratori di oggi vengono impiegati per pagare le pensioni attuali, il sistema quindi si poggia su un patto tra le diverse generazioni – attivi e pensionati.

Emendamento

Art.30

inserire il comma 6

al comma 199, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016 n.232, , alla lettera a) dopo le parole: "dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1996 n. 604"

aggiungere: "e le risoluzioni avvenute nel 2020 e 2021 ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 104 del 2020

Motivazioni

Tra il 2020 e il 2021, a seguito dell'introduzione del divieto di licenziamento per cause economiche in vigore durante la pandemia da Covid-19, l'accesso alla NASpI è stato garantito in via straordinaria anche "nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale (...) di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro".

Infatti l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 disponeva – per i datori di lavoro che non avevano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legge n. 104 del 2020 - la preclusione dell'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di licenziamenti collettivi, e prevedeva altresì che rimassero sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Inoltre il comma 2 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 104 del 2020 disponeva – ferme le condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 14 – che fosse preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, prevedendo altresì che restassero sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Il comma 3 dell'articolo 14 in argomento disponeva che le preclusioni e le sospensioni di cui ai sopra richiamati commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 104 del 2020 non trovassero applicazione, tra le altre, nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale - stipulato dalle organizzazioni

sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – che avessero ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderivano al predetto accordo.

La disposizione in argomento, infine, prevedeva espressamente che ai suddetti lavoratori, che cessavano il rapporto di lavoro aderendo al predetto accordo collettivo aziendale, fosse comunque riconosciuta l'indennità di disoccupazione NASpI di cui all'articolo 1 del D.lgs n. 22 del 2015. A tal fine i lavoratori, in sede di presentazione della domanda di indennità NASpI, erano tenuti ad allegare l'accordo collettivo aziendale di cui sopra e la documentazione attestante l'adesione al predetto accordo, al fine di potere accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI.

Terminato ora il periodo di Naspi per alcuni dei lavoratori coinvolti in quegli accordi, diventa assolutamente necessario garantire la pensione per i lavoratori cosiddetti "precoci", così da evitare inutili contenziosi ai danni dell'inps.

Infatti, la risoluzione consensuale legata ai suddetti accordi sindacali con il conseguente riconoscimento del diritto alla NASpI porterà la giurisprudenza a riconoscere al lavoratore il diritto a fronte di una domanda di pensione respinta.

La norma di fatto non avrebbe bisogno di alcuna nuova copertura in quanto già finanziata e per la casistica dei disoccupati, questi sarebbero gli unici lavoratori potenzialmente coinvolti, visto il blocco dei licenziamenti.

Emendamento

Abrogare l'intero art. 32

Motivazioni

È necessaria l'eliminazione di questa norma volta a ridurre la misura dell'indennità di malattia della gente di mare. Misura che andrebbe a penalizzare un mondo del lavoro già molto danneggiato dal sistema di garanzia salariale in caso di malattia che non viene garantita in tempi certi e influirebbe negativamente anche sulla sicurezza del lavoro marittimo che è altamente usurante. Inoltre, tale norma pone una serie di criticità importanti al rinnovo, già avviato, del contratto nazionale dell'industria armatoriale.

Emendamento

Abrogare l'intero art.33

Motivazioni

E' necessario eliminare questa norma con cui si vogliono modificare le aliquote di rendimento per le quote retributive di alcune gestioni previdenziali afferenti ai lavoratori pubblici. Infatti, a decorrere dal 01.01.2024 vengono riviste le aliquote di rendimento pensionistico contenute nella Tabella A della legge n.965/1965 per le gestioni pensionistiche ex Inpdap (Cpdel,Cps,Cpi) e della Tabella A della legge n.16/1986 per la gestione degli ufficiali giudiziari (Cpug). Tale revisione, rivolta

per coloro che hanno nel sistema retributivo un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, può determinare un taglio fino al 20% della quota di pensione maturata nel sistema retributivo.

Una norma che rischia di determinare forti ripercussioni nel mondo pubblico, non solo quello sanitario, che spingerà moltissimi lavoratori pubblici a decidere di abbandonare il "lavoro pubblico".

Inoltre, è evidente che tale norma sarebbe incostituzionale e qualsiasi intervento parziale volto a attenuare tale taglio, rischia di peggiorare ulteriormente la situazione.

Emendamento

Articolo 34

Dopo il comma 9, aggiungere il comma 10:

10) Al comma 1-quater dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 le parole «al 31 dicembre 2023,» vengono sostituite con «al 31 dicembre 2024,» e le parole «stipulati entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite con «stipulati entro il 31 dicembre 2023».

MOTIVAZIONE

In considerazione delle diverse e giustificate proroghe del **contratto di espansione**, Art. 26-quater del D.L. n. 34/2019 in via sperimentale, quali quelle introdotte dalla legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178), dalla legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n.234) e in ultimo dal **Decreto Lavoro** (D.L. n. 48/2023, convertito in legge n. 85/2023), si ritiene necessaria un'ulteriore proroga anche per l'anno 2024 della stessa misura, utilizzata dalle aziende per il necessario ricambio generazionale.

Emendamento

articolo 34

Aggiungere un nuovo comma:

"All'articolo comma 2 del dlgs 81/2015 dopo le parole "...di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23", le parole "e 24." sono abrogate."

Motivazione:

L'emendamento punta ad estendere il diritto di precedenza ai lavoratori somministrati a termine oggi esclusi da questo diritto oggi riservato esclusivamente ai lavoratori a tempo determinato "diretti".

Emendamento

Dopo l'Articolo 34, aggiungere un articolo:

Art. 34-bis

All'articolo 1, comma 971, della legge del 30 dicembre 2021 n. 234, dopo le parole "2022 e 2023" sono aggiunte le parole "2024 e 2025".

Motivazione

La legge del 30 dicembre 2021 n. 234, all'articolo 1 comma 971, al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico in favore dei lavoratori, titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non lavorati dovuti a sospensione ciclica, ha istituito un fondo per il loro sostegno con una dotazione di 30 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

Il sostegno economico è stato successivamente regolamentato dall'articolo 2-bis del decreto – legge n. 50 del 17 maggio 2022, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91, e, di recente è intervenuta una norma di carattere interpretativo, all'articolo 18 del decreto-legge 18 ottobre 2023 n.145, a risoluzione delle criticità che limitavano l'accesso alla prestazione degli aventi diritto. Con l'emendamento in questione si chiede di garantire il finanziamento del Fondo di sostegno per gli anni 2024 e 2025, per l'accesso alle prestazioni relative ad eventi verificatesi negli anni 2023 e 2024.

Come già evidenziato all'atto della introduzione della misura è necessaria la sua evoluzione verso un carattere strutturale, per garantire adeguato sostegno al reddito per i rapporti di lavoro a tempo parziale con sospensione ciclica.

Emendamento

Articolo 34

Dopo l'articolo 34, è inserito il seguente articolo 34-bis:

“Articolo 34-bis

(Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro)

1. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole, ovunque ricorrono, “ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7”, sono soppresse;*
- b) all'articolo 6, il comma 7 è abrogato.”*

Motivazione

Riteniamo necessario, per la adeguata garanzia di un servizio pubblico essenziale come la presa in carico dei beneficiari degli Assegni di inclusione, sia svolta, per l'appunto, presso i servizi pubblici.

Emendamento

Dopo l'articolo 34, aggiungere l'articolo 34 bis

Articolo 34 bis

1. All'articolo 1, comma 500 della legge 160/2019, le parole "Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2024, 2025 e 2026";
2. Al fine di fronteggiare la crisi presente nell'ambito dell'editoria ed in particolare della carta stampata che ha determinato un inevitabile utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dal Decreto Legislativo n.148 del 14 settembre 2015 e dalla legge 416 del 5 agosto 1981, tenuto conto di un esaurimento quasi generalizzato dei periodi di utilizzo a disposizione della si procede all'azzeramento del quinquennio mobile al fine di prorogare gli effetti dell'art. 22 del Decreto Legislativo 148/2015.

Motivazione

È necessario un intervento a supporto di un settore che sta attraversando un periodo di forte crisi come quello dell'editoria ed in particolare della carta stampata, che ha determinato in questi anni di un utilizzo massiccio degli ammortizzatori sociali previsti dal decreto legislativo 148/2015

Emendamento

Articolo 36

Sostituire da "elevata, in alternativa tra i genitori" a "per il solo anno 2024" con "elevata, in alternativa tra i genitori per la durata complessiva massima di due mesi **fino all'11° anno di vita del bambino alla misura dell'80 per cento della retribuzione**"

Motivazione

Si intende rendere strutturale l'elevazione all'80% della retribuzione per i primi interi due mesi e si ritiene utile elevare l'età del bambino fino agli 11 anni, età fino alla quale il minore non potrebbe a norma di legge nemmeno prendere un mezzo pubblico da solo

Emendamento

Articolo 37

Al primo comma, eliminare il seguente periodo: "per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026" e "a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico"

Al secondo comma, eliminare il seguente periodo:

"in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024" e "a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico"

Motivazione

Si intende evitare che il vantaggio si produca solo su alcune categorie di lavoratrici con esiti discriminatori. Sarebbe peraltro opportuno individuare un meccanismo per le restituzioni dei contributi alle lavoratrici domestiche nel cui caso il datore di lavoro non è sostituito di imposta.

La seconda finalità non in ordine di importanza è escludere che il provvedimento abbia carattere di bonus temporaneo

Emendamento

Articolo 38

Abrogare l'intero articolo

Motivazione:

L'ISEE è l'indicatore della condizione economica delle famiglie per determinarne le possibilità di accesso a prestazioni sociali condizionate alla prova dei mezzi e il possesso di titoli di stato sono una componente della capacità economica di una famiglia di cui è giusto tenere conto. Escludere il possesso di titoli di stato fino a 50.000 dal calcolo ISEE è iniquo.

Emendamento

Articolo 40

Dopo l'articolo 40 aggiungere:

articolo 40 bis (Fondo nazionale per le non autosufficienze)

1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è incrementato per l'anno 2024 di 1.086,4 milioni di euro, per l'anno 2025 di ulteriori 1.000 milioni, a decorrere dall'anno 2026 di ulteriori 500 milioni di euro all'anno.
2. Il Fondo in oggetto, indicato dall'articolo 8 della Legge n. 33 del 23 marzo 2023 tra le risorse mediante le quali si provvederà all'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 della medesima Legge, sarà ulteriormente incrementato ai fini della copertura integrale della spesa per assicurare i Livelli Essenziali per la Non Autosufficienza, qualora uno o più dei decreti legislativi previsti per l'attuazione della Legge n. 33 del 23 marzo 2023 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009.
3. In attesa dell'adozione dei decreti legislativi attuativi la Legge n. 33 del 23 marzo 2023 il Fondo di cui al comma 1 resta assegnato per il finanziamento del Piano Nazionale per la non autosufficienza.
4. L'incremento del Fondo di cui al comma 1 trova copertura assegnando la corrispondente quota parte delle risorse di cui all'articolo 56 comma 1 (progetto Ponte sullo stretto di Messina) della presente legge che viene di conseguenza abrogato.

Motivazione

L'emendamento stabilisce un primo, progressivo, incremento del vigente Fondo per le non autosufficienze - attualmente utilizzato per finanziare il Piano nazionale per la non autosufficienza per il triennio 2022-2024 adottato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2022 – la cui destinazione, data l'esiguità dell'attuale valore (per l'anno 2024 pari a 913,6 milioni di euro), riguarda una platea ridotta di persone: poche migliaia di destinatari (il 50% con gravissime

disabilità). Se fosse distribuito a tutte le persone in condizione di non autosufficienza (secondo l'Istat 3,8 milioni), ciascuna riceverebbe appena 70 centesimi al giorno.

Nell'immediato quindi è evidente che si tratta di aumentare le risorse per il vigente Piano non autosufficienza, ma in prospettiva le risorse potranno essere destinate anche per l'attuazione della recente legge 33/2023 "Deleghe al Governo in materia di politiche a favore delle persone anziane", che ha bisogno di un progressivo, certo, consistente incremento dei finanziamenti.

Il comma 3 precisa inoltre che, nel caso i decreti legislativi attuativi la citata legge 33/2023 dovessero comportare costi aggiuntivi, il Fondo sarà ulteriormente incrementato. Peraltro l'obbligo di copertura finanziaria è disciplinato chiaramente dall'articolo 17 comma 2 della legge 131/2009.

L'emendamento è quindi un primo atto necessario per iniziare a dare risposte a milioni di persone e ai loro familiari che si trovano ad affrontare quotidianamente, spesso da sole, grandi disagi, sofferenze e rischi di impoverimento. E per affermare i diritti, la dignità, il valore di ogni fase della vita e di ogni età della persona, come afferma la nostra Costituzione.

Le risorse trovano copertura riconvertendo i finanziamenti assegnati per il progetto Ponte sullo stretto di Messina, abrogando l'articolo 56 comma 1 del disegno di legge di bilancio. Nel frattempo, in attuazione della legge 33/2023, si dovranno riordinare e ridefinire le fonti e l'entità del finanziamento per le misure previste dalla legge medesima.

Emendamento

ART.40

All'art. 40

Al comma 3, dopo la lettera i) inserire la lettera h) attività e progetti di orientamento nel mondo del lavoro successivi al percorso di studi

Motivazione

Lo scopo di questa proposta è garantire agli studenti con disabilità, terminato il percorso di studi, un servizio di orientamento e di inclusione nel mondo del lavoro.

Emendamento

Articolo 41

Al comma 1 sostituire "3.000" con "8.000", "4.000" con "11.500" e "4.200" con "15.000"

Dopo il comma 1, aggiungere:

comma 2. L'incremento del Fondo di cui al comma 1 trova copertura assegnando la corrispondente quota parte delle risorse di cui ai commi da 55 a 57, della legge n. 197/2022 (regime "flat tax incrementale" - legge di Bilancio 2023) che viene di conseguenza abrogato e dal recupero dell'evasione fiscale.

Comma 3. Per rendere possibile una reale presa in carico assistenziale e socio-assistenziale delle persone al loro domicilio come nelle strutture territoriali e ospedaliere, migliorare la qualità delle relazioni umane e delle prestazioni professionali; per realizzare un grande piano nazionale di prevenzione sanitaria e socio-sanitaria finalizzato a mantenere il più a lungo possibile in salute le persone, accrescere gli anni di autosufficienza, alleggerire la pressione sulle strutture ospedaliere investendo sull'assistenza territoriale e domiciliare, stimolare l'incremento della ricchezza del Paese, **sono aumentati del 20% per gli anni 2024, 2025, 2026 i minuti assistenziali e socio-assistenziali per persona oggi previsti; sono superati i tetti di spesa per il personale e finanziate le necessarie politiche assunzionali** volte al raggiungimento dell'obiettivo assistenziale, e sono **adottati i provvedimenti necessari a garantire**, nell'iter del prossimo rinnovo contrattuale, **migliori condizioni di lavoro e l'adeguamento dei salari del personale delle aziende e degli enti del SSN alla media dei Paesi europei benchmark**. Si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato come rideterminato dall'articolo 41.

Motivazione

Per rendere possibile una reale presa in carico assistenziale e socio-assistenziale delle persone al loro domicilio come nelle strutture territoriali e ospedaliere, migliorare la qualità delle relazioni umane e delle prestazioni professionali; per realizzare un grande piano nazionale di prevenzione sanitaria e socio-sanitaria finalizzato a mantenere il più a lungo possibile in salute le persone, accrescere gli anni di autosufficienza, alleggerire la pressione sulle strutture ospedaliere investendo sull'assistenza territoriale, e stimolare l'incremento della ricchezza del Paese, sono aumentati del 20% per gli anni 2024, 2025, 2026 i minuti assistenziali e socio-assistenziali per persona oggi previsti; sono superati i tetti di spesa per il personale e finanziate le necessarie politiche assunzionali volte al raggiungimento dell'obiettivo assistenziale e adottati i provvedimenti necessari a garantire, nell'iter del prossimo rinnovo contrattuale, migliori condizioni di lavoro e l'adeguamento dei salari del personale delle aziende e degli enti del SSN alla media dei Paesi europei benchmark. Si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato come rideterminato dall'articolo 41. La debolezza del SSN e dei molti sistemi sanitari regionali, in particolar modo per le regioni meno sviluppate del Paese (Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), i minori livelli di soddisfacimento degli standard definiti a livello nazionale (Livelli Essenziali di Assistenza) e la constatazione delle maggiori difficoltà finanziarie e organizzative nella gestione del servizio sanitario da parte di un numero crescente di Amministrazioni regionali, il gap di spesa sanitaria su PIL che l'Italia registra nel confronto con i Paesi più avanzati dell'UE, sostengono la necessità di un adeguato rifinanziamento del FSN. L'avvento della pandemia Covid-19, inoltre, ha contribuito al peggioramento di tali condizioni, all'incremento delle disuguaglianze di trattamento e all'incremento del dato della povertà assoluta anche nelle Regioni settentrionali. Alla luce delle condizioni che caratterizzano il contesto in cui versa il Paese, è urgente far sì che il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) rappresenti un argine strutturale al peggioramento delle condizioni di vita per quote crescenti di popolazione, in attuazione dei principi di universalità dei destinatari,

globalità della copertura dai rischi ed equità nell'accesso alle cure. Con l'indebolimento delle reti sociali, familiari e di prossimità, in presenza di dinamiche sempre più rapide e progressive di impoverimento, infatti, il sistema è a sua volta messo a dura prova rispetto alla reale capacità di raggiungere, con i propri servizi e in egual modo, l'intera popolazione. L'incremento al fondo sanitario nazionale è condizione per poter intervenire: sull'organizzazione dei servizi (rete ospedaliera e territoriale); sulle disuguaglianze territoriali al fine di garantire il diritto alla salute alle persone in ogni parte del Paese; sul miglioramento delle condizioni organizzative e salariali del personale affinché le professioni sanitarie ritornino anche ad essere attrattive per i giovani e affranchino il loro riconoscimento sociale.

Le risorse finalizzate all'erogazione dei LEA su tutto il territorio nazionale; a garantire personale nelle aree più sguarnite del Paese ricercando robuste forme di incentivazione; a migliorare la qualità di vita delle persone e rendere attrattivo lavorare per il SSN, trovano copertura dal ripristino di una norma di equità contributiva con l'abrogazione della così detta "flat tax incrementale" introdotta con i commi da 55 a 57, della legge n. 197/2022 e dal recupero dell'evasione fiscale.

Emendamento

Articolo 41 Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità

All'art. 41, comma 3, dopo la lettera i, aggiungere la lettera "h. attività e progetti di orientamento nel mondo del lavoro successivi al percorso di studi"

Motivazione

Lo scopo di questa proposta è garantire agli studenti con disabilità, terminato il percorso di studi, un servizio di orientamento e di inclusione nel mondo del lavoro.

Emendamento

Articolo 42

Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente articolo 42-bis:

"Articolo 42-bis

(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale precario dipendente dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 1, comma 268 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alinea, la parola "nei" è sostituita dalle seguenti parole "in deroga ai"."

Relazione illustrativa

Attualmente la stabilizzazione del personale precario "Covid", è consentita ma solo all'interno dei vincoli di

spesa del Decreto 35/19 “Calabria”. Allo stesso modo la possibilità di reinternalizzare i servizi sanitari e socio sanitari, prevista dalla lettera c) dello stesso comma, con valorizzazione del servizio prestato. Il presente emendamento intende dare la possibilità alle regioni di ampliare le opportunità di stabilizzazione del personale e di reinternalizzare i servizi.

Emendamento

Articolo 45

Comma 1

Dopo le parole “e possono coinvolgere anche le strutture private accreditate” sono aggiunte “per un finanziamento non superiore all’anno 2019”.

Motivazione

La misura si rende coerente con l’obiettivo di tornare ad investire prioritariamente sul personale delle aziende e degli enti del SSN.

Emendamento

Articolo 46

Comma 1

Dopo le parole “all’ordinata” aggiungere “, e riequilibrata,”.

Sostituire “incrementata” con “ridotta”.

Motivazione

La misura si rende coerente con l’obiettivo di tornare ad investire prioritariamente sul personale delle aziende e degli enti del SSN

Emendamento

Articolo 49

All’articolo 49, i commi 4 e 5 sono soppressi.

Relazione illustrativa

All’articolo 49 è inserito l’annunciato incremento del contributo economico annuale richiesto ai cittadini stranieri extra-UE che, non rientrando tra gli aventi diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN, possono procedere a quella volontaria. Il contributo, oggi determinato con apposito decreto e pari ad un ammontare di 387,34 euro, è innalzato a un minimo di 2.000 euro. Tra i destinatari del provvedimento ci sono anche gli studenti (per cui il contributo minimo è ridotto a 700 euro) e i soggiornanti collocati alla pari (per i quali è



1.200 euro). L'elevato ammontare del contributo individuato dalla norma, oltre ad essere in contraddizione con il principio di universalità del nostro SSN, diventerà un indiretto contributo al sistema assicurativo privato verso cui si orienterà la maggior parte degli interessati. Pertanto si propone la sua soppressione.

Emendamento

Articolo 50

Comma 1

Dopo le parole "è incrementata" sostituire "di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con "di 350 milioni di euro per l'anno 2024, di 500 milioni per l'anno 2025 e 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026".

Motivazione

L'incremento di risorse si rende necessario per avviare la riforma dell'Assistenza territoriale (DM 77/2022)

Emendamento

Articolo 60

-Inserire al termine del comma 2:

"I singoli enti provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale di cui al primo periodo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale."

-Dopo il comma 3 aggiungere:

"All'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla fine della lettera c) è aggiunto il seguente periodo: Dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale."



Motivazione

La de-finalizzazione, almeno in parte, delle risorse previste per la valorizzazione del personale dalla legge di bilancio 2022 per il personale tecnico amministrativo degli Enti pubblici di ricerca si rende necessaria per creare le migliori condizioni per il prosieguo e la chiusura della sequenza contrattuale relativa al personale degli enti pubblici di ricerca all'ARAN per il rinnovo del CCNL del comparto istruzione e ricerca.

Quanto proposto riprende esattamente le modifiche apportate all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 lettera b) per analogo finanziamento previsto per il personale tecnico-amministrativo delle università.

L'aggiunta del comma 4 si rende necessaria per uniformare con decorrenza 2024 le modalità di utilizzo delle risorse per la valorizzazione del personale tecnico amministrativo degli enti di ricerca sia vigilati dal MUR che dagli altri ministeri

Emendamento

Dopo l'art. 60 aggiungere il seguente:

Articolo 60-bis

Interventi in materia di reclutamento del personale docente del Ministero dell'Istruzione e Merito:

1. A partire dall'anno scolastico 2024/2025, i posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia.
2. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 1 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.
3. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 4 del presente articolo.
4. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.

5. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 3 e 4 il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 1, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

Motivazione

Riteniamo che estendere a regime le assunzioni da GPS 1 fascia previste nel DL del 22 aprile 2023 n. 44 anche ai posti comuni e classi di concorso, possa rappresentare una scelta strategica decisiva per innalzare la capacità dell'amministrazione di assegnazione le cattedre vacanti alle immissioni in ruolo sia rispetto ai posti comuni, che a quelli di sostegno.

Emendamento

Dopo l'art. 60 aggiungere il seguente

Articolo 60-ter

Aggiornamento biennale delle GPS e delle Graduatorie ad Esaurimento

Modifica dell'art. 4 comma 6-bis della Legge 3 maggio 1999 n. 124.

1. Al termine del comma 6-bis aggiungere il seguente periodo:
Le graduatorie di cui al presente comma hanno durata biennale.

2. L'art. 1 comma 4 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazione dalla L.4 giugno 2004, n. 143 è così modificato:

A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza biennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L'aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuato con cadenza biennale.

Motivazione

La bozza di nuovo Regolamento delle supplenze prevede che le GPS abbiano durata triennale. La ragione di tale scelta risiede nell'esigenza di un allineamento tra GAE e GPS, laddove la normativa sulle GAE prevede a regime una cadenza triennale.

L'emendamento ha l'obiettivo di garantire l'allineamento dell'aggiornamento di GPS e GAE con cadenza biennale, come già sperimentato nel 2022. Infatti una durata biennale delle graduatorie presenta diversi vantaggi:

- 1) riduce i tempi di attesa per l'accesso alle graduatorie per i neo laureati che non riescono a iscriversi alle GPS entro i termini fissati.
- 2) Favorisce la mobilità di offerta lavorativa da parte dei precari e va incontro alle esigenze delle scuole di avere graduatorie capienti anche nel settore STEM e negli ambiti in cui c'è maggiore domanda.
- 3) Contribuisce al buon esito delle procedure di assunzione da GPS 1 fascia sostegno (e posto comune), consentendo alle persone di muoversi laddove sono più forti le chance di assunzione.

Emendamento

Dopo l'art. 60 aggiungere il seguente

Articolo 60-quater

Risorse per attivazione percorsi di formazione iniziale abilitanti presso Università statali

Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, art. 2-bis, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

8. "Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna Università statale a decorrere dall'anno 2023 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di abilitazione di cui al medesimo decreto legislativo. Con apposito decreto interministeriale del MIM e del MUR, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università".

Motivazione

Il Dlgs 59/2017 prevede l'attivazione di percorsi di formazione iniziale abilitanti per l'insegnamento nella scuola secondaria affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla. Pertanto si pone il tema di garantire un'offerta formativa, che soprattutto nelle regioni e nelle classi di concorso con maggiore domanda di insegnanti garantiscano un numero sufficiente di abilitati rispetto al fabbisogno della

scuola. La misura proposta è tesa quindi a supportare il sistema universitario nel garantire questa capacità formativa, che deve rispondere alla domanda della scuola di docenti abilitati.

Emendamento

Dopo l'art. 60 aggiungere il seguente

Articolo 60-quinquies

Stabilizzazione organico di sostegno

Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, la dotazione dell'organico dell'autonomia è incrementata di 20.000 posti di sostegno per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 27/28.

Motivazione

Occorre dare seguito al piano pluriennale di stabilizzazione avviato con la legge di bilancio per il 2021 per garantire la qualità e l'efficacia dei percorsi di inclusione scolastica e ridurre il ricorso massiccio ai posti assegnati in deroga.

Emendamento

Dopo l'art. 60 aggiungere il seguente

Articolo 60- sexies

Organico assistenti tecnici

“Al fine di assicurare stabilmente quanto previsto dal comma 6 del presente articolo, a decorrere dal 1° settembre 2024, la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 2.299 posti di personale assistente tecnico, da destinare alle scuole di cui al citato comma 6. A tal fine è autorizzata la spesa aggiuntiva di 45 milioni di euro per l'anno 2024, di 135 milioni per il 2025 e 150 milioni di euro a regime.

Motivazione

Questo emendamento aggiuntivo è finalizzato ad assumere un numero di Assistenti tecnici dell'area informatica, corrispondente a coprire interamente il numero complessivo delle istituzioni scolastiche del primo ciclo d'istruzione presenti in Italia. Pertanto, vanno previsti 2.299 posti di personale assistente tecnico, che si vanno a sommare ai 1.000 posti a tempo indeterminato già coperti nell'a.s. 2020/2021.

E' necessario un incremento della dotazione organica nella figura di Assistente tecnico informatico in tutte le scuole del primo ciclo, dal momento che il numero di unità esistenti ad oggi non è più adeguato a supportare tutti i processi di digitalizzazione e di transizione digitale prevista dal PNRR che sta coinvolgendo tutte le scuole.

Emendamento

Dopo l'art. 60 aggiungere il seguente

Articolo 60 - septies

Piano straordinario assunzioni ATA

“Per l’anno scolastico 2024/2025 il Ministero dell’istruzione e del Merito è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine è autorizzata la spesa aggiuntiva di 135 milioni per l’anno 2024, di 400 milioni per l'anno 2025 e di 450 milioni a regime.

Motivazione

È necessario un piano straordinario di assunzione per il personale ATA che vada oltre il turn over, in modo che sia funzionale a tutte le esigenze organizzative delle scuole e a dare stabilizzazione agli organici. Anche quest’anno, a fronte di 30.000 posti liberi in organico di diritto, sono state autorizzate solo 10.000 assunzioni a tempo indeterminato. Questo è un limite che va superato con un piano assunzionale su tutti i posti liberi e con la stabilizzazione nel diritto degli oltre 10.000 posti in organico di fatto che da anni vengono autorizzati per il funzionamento delle scuole, ma che non vengono resi stabili.

Emendamento

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

Articolo 61-bis

Norme per il rafforzamento del sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono abrogate le norme di cui all’art. 4 commi 73, 74, 75, 76 e 80 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).”

2. All'art. 1 comma 655 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" le parole "fino all'anno accademico 2020/2021 incluso" sono sostituite dalle seguenti "fino all'anno accademico 2023/2024 incluso". Conseguentemente sono abrogati l'art. 6 comma 4-ter del Decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito con modificazione dalla Legge 24 febbraio 2023, 14 e l'art. 11 comma 3-bis del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103. Le procedure previste dal precedente periodo e già attivate, sono annullate.
3. All'art. 14 comma 4-ter lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2022 n.36, convertito, con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, il punto l-bis è soppresso.
4. All'art. 1 comma 892 della Legge 30 dicembre 2020 n.178 è aggiunto il seguente periodo:"Il personale di cui ai precedenti periodi è inquadrato nel ruolo di cui all'art. 264 comma 1 terzo punto elenco del decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297"
5. Ai docenti e ai ricercatori delle istituzioni afam si applicano in tema di rendicontazione dei progetti di ricerca, le disposizioni di cui all'art. 6 comma 1 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240.
6. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il secondo periodo di cui all'art. 2 comma 5 della Legge 508/99 è sostituito dal seguente: "Le predette istituzioni rilasciano specifiche lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale."
7. A cura del Ministero dell'Università e della Ricerca è istituito il Sistema Informativo dell'alta formazione artistica e musicale, denominata SIAfam, nel quale sono disponibili le applicazioni e le relative comunicazioni, per gli uffici amministrativi delle istituzioni afam e per gli uffici dell'Amministrazione centrale che hanno il compito di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema informativo raccoglie ed elabora. Nel SIAfam è implementata la piattaforma digitale ministeriale per la didattica a distanza con l'obiettivo di garantire la gratuità delle connessioni per tutti gli studenti e i lavoratori delle istituzioni afam. Per le finalità di cui ai precedenti periodi sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a valere sulle risorse del Piano di Ripresa e Resilienza, Missione 1 Componente 1. A decorrere dal 2026 sono stanziati 2 milioni di euro annui con risorse nazionali.
8. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dal 2024 non meno del 5% delle risorse annualmente stanziati per il programma di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) è destinato a Progetti in cui sono coinvolti come beneficiari una o più istituzioni afam di cui all'articolo 1 della Legge 508/99. Hanno priorità i progetti che prevedono la compartecipazione di Università e/o Enti di Ricerca.
9. A decorrere dall'a.a. 2024/25 le istituzioni non statali che richiedono o siano già in possesso dell'accreditamento per la realizzazione di percorsi accademici di alta formazione artistica e

musicale, applicano integralmente il CCNL Comparto “Istruzione e Ricerca” parte generale, sezione afam e normativa contrattuale richiamata. Il mancato rispetto di quanto previsto dal precedente periodo, comporta l’inammissibilità delle nuove richieste di accreditamento o la decadenza dell’accreditamento posseduto. Costituisce altresì requisito inderogabile per la concessione o il mantenimento dell’accreditamento la circostanza che almeno il 60% del personale docente e l’80% del personale Tecnico e Amministrativo sia titolare di contratto subordinato a tempo indeterminato direttamente con l’istituto già accreditato o che chiede l’accreditamento.

Motivazione

L’emendamento mira a superare, a decorrere dall’e.f. 2024, le norme sul blocco triennale delle progressioni di carriera relative agli anni 2012, 2013 e 2014 e a ripristinare i permessi retribuiti per attività artistiche. Si tratta di proposte particolarmente richieste dai lavoratori del settore afam. Tenuto conto che molti lavoratori sono andati in pensione o hanno già maturato l’ultimo gradone stipendiale il costo previsto complessivo è di circa 10-12 milioni annui

Emendamento

Articolo 61

Dopo l’articolo 61, aggiungere l’articolo 61 ter

Art. 61-ter.

(Potenziamento del diritto allo studio per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado)

1. Nel 2024 vengono stanziati 500 milioni di euro in favore del diritto allo studio per le famiglie che hanno figli iscritti alla scuola dell’infanzia, e/o alla scuola primaria, secondaria di I e/o II grado.
2. Verrà emanato un decreto attuativo entro 60 giorni dalla entrata in vigore della norma, che stabilirà la modalità di spesa delle risorse, che comunque dovranno essere destinate alle famiglie con ISEE fino a €25.000 per:
 - a. Misure di sostegno per l’acquisto dei libri di testo;
 - b. Misure per il sostegno all’accesso ai materiali didattici;
 - c. Misure di sostegno per la spesa del trasporto pubblico per il tragitto casa-scuola;
 - d. Incentivi alla mobilità sostenibile per il tragitto casa-scuola;
 - e. Strumenti di sostegno per l’accesso alla cultura e per la formazione permanente delle studentesse e degli studenti, come incentivi e sostegni (fino alla gratuità) per l’accesso a musei, cinema, teatri, e/o altre forme di accesso alla formazione e alla cultura;
 - f. Accesso ai supporti e ai dispositivi tecnologici e alla banda larga;
 - g. Misure per l’inclusione.
3. Al fine di implementare il **servizio di assistenza psicologica** presso gli istituti scolastici sono stanziati per il 2024 , 50 milioni di euro, per l’implementazione dell’offerta da parte dei distretti socio sanitari

Motivazione

L'emendamento è volto, da una parte, a potenziare il diritto di studio per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, dall'altra viene previsto un intervento sulla salute mentale degli studenti, visto che il 75% dei disturbi mentali comincia durante l'adolescenza e nella prima età adulta.

Il benessere emotivo a scuola è un tema spesso lasciato in secondo piano rispetto alla didattica. Per questo motivo molti studenti arrivano all'università senza aver sviluppato meccanismi di coping adeguati per sostenere i ritmi e la pressione che subiscono.

Emendamento

Articolo 63, comma 5

Eliminare l'ultimo periodo da "Tra i criteri..." a "...dell'INVALSI".

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a riconoscere i carichi di lavoro del personale delle scuole, in particolare a quelle che operano in contesti a rischio dispersione, che devono essere individuate, secondo criteri oggettivi di contesto e non con rilevazioni dell'INVALSI, in sede di contrattazione collettiva nazionale, come previsto da istituti utilizzati in passato.

Emendamento

Articolo 63, comma 1

Sostituire la parola "ausiliario" con ATA e sostituire "15 aprile 2024" con 31 agosto 2024.

Motivazione

La proroga dei contratti di supplenza per il personale ATA, a supporto delle azioni connesse al PNRR, costituisce l'unica risposta adeguata alle esigenze di una piena realizzazione di tali azioni.

A questo proposito è necessario stanziare ulteriori risorse al fine di assicurare la proroga di queste supplenze in atto fino al termine dell'anno scolastico.

Emendamento

Art.63. dopo il comma 5 inserire:

comma 6

La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere autonomamente deliberata dalle istituzioni scolastiche e deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione definiscono, mediante le deliberazioni degli organi collegiali, il coordinamento delle funzioni strumentali, dei coordinatori di classe, dei docenti tutor interni e delle figure già presenti nell'ambito dell'organico dell'autonomia da retribuire con le risorse di cui al precedente comma confluite nel "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" (FMOF).

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a riportare l'esperienza dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento a una attività formativa vissuta come una possibilità di apprendimento concreto, laboratoriale e, soprattutto, didatticamente scelto dalle scuole, non imposto dall'alto con numeri improponibili in tante realtà del paese, con l'ennesima amplificazione della disuguaglianza di opportunità tra nord e sud. Le scuole rappresentano l'istituzione specificamente deputata all'istruzione e alla formazione e le imprese offrono, se progettualmente coerenti con il percorso programmato, contesti di apprendimento orientato alla concretezza. Appare necessaria ad una efficace azione formativa la autonoma deliberazione di chi quelle attività sa e deve programmare all'interno di un più complessivo quadro di educazione alla cittadinanza, al rispetto della legalità, della sicurezza, dell'ambiente e dei diritti.

Si sottolinea con la presente modifica la necessità di valorizzare l'autonomia progettuale delle istituzioni scolastiche, anche nella realizzazione di azioni di coordinamento tra numerose figure già esistenti, attribuita alla responsabilità, ciascuno per le proprie competenze dei Consigli di Istituto, dei Collegi dei docenti e dei Consigli di Classe.

Emendamento

Art.63. dopo il comma 5 inserire:

comma 6 bis. Ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, è abrogata la previsione di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b) e lettera c) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento possono costituire comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.

Motivazione

L'emendamento, coerente con la proposta delineata dall'emendamento precedente, è finalizzato a rendicontare, durante l'esame di Stato, l'esperienza dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento effettivamente realizzata durante il corso di studi, come didatticamente scelto dalle scuole, non imposto dall'alto con numeri improponibili in tante realtà del paese, con l'ennesima amplificazione della disuguaglianza di opportunità tra nord e sud.

Medesima motivazione per la soppressione del requisito della partecipazione alle prove INVALSI per l'ammissione agli esami di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. Infatti, poiché le scuole rappresentano l'istituzione specificamente deputata all'istruzione e alla formazione, appare evidente che la conclusione del corso di studi realizzato non debba essere condizionata dall'aver effettuato una prova estranea al percorso didattico programmato.

Emendamento

Dopo l'articolo 63 inserire il seguente:

Articolo 63 – bis

Modiche della Legge 15 luglio 2022 n. 99

Alla Legge 15 luglio 2022 n. 99 il comma 5 dell'art. 5 è sostituito dai seguenti:

5. Gli standard qualitativi e le modalità di reclutamento dei docenti e del personale utilizzato nei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori sono definiti dal ministro della pubblica istruzione di concerto con il ministro dell'Università e della Ricerca, il ministro per la pubblica amministrazione e gli altri ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

5-bis. Il trattamento economico del personale utilizzato negli ITS è regolato in un'apposita sezione del Contratto "Istruzione e Ricerca".

5-ter Il personale con compiti di supporto amministrativo e tecnico è assunto esclusivamente contratto a tempo indeterminato o determinato.

Motivazione

L'emendamento mira a superare l'odiosa disposizione della Legge 99/22 che prevede che il personale impiegato negli ITS non abbia alcun CCNL di riferimento e che sottoscriva contratti d'opera ai sensi dell'art. 2222 del codice civile.

Emendamento

Dopo l'articolo 63 inserire il seguente

Articolo 63 - ter

Interventi di rafforzamento dell'istruzione degli adulti

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e con la finalità di elevare i livelli di istruzione della popolazione adulta, coerentemente con le previsioni di cui all'art. 1 comma 316 della legge 197/22, all'art. 3 comma 11 e all'art. 12 comma 9 del decreto legge 4 maggio 2023 n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, a partire dall'anno scolastico 2024/2025 è attivata una sperimentazione nazionale finalizzata alla costituzione di istituzioni scolastiche dedicate all'istruzione degli adulti comprendenti tutte le tipologie di percorsi formativi previste dal DPR 263/12. La sperimentazione deve consentire la costituzione della nuova tipologia di istituzione scolastica a partire dall'anno scolastico 2026/2027. Tali istituzioni devono avere una rete territoriale di dimensione non superiore a 20 chilometri. Le modalità di applicazione sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione sentite le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e Ricerca, previo parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e della Conferenza Unificata.
2. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al comma 1 sono stanziati 25 milioni di euro per l'anno 2024 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede utilizzando quota parte delle risorse di cui all'art. 13 comma 14 lettera b) del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Motivazione

Si propone l'attivazione di una sperimentazione nazionale con l'obiettivo di mettere insieme i CPIA con i percorsi di II livello incardinati nelle scuole secondarie di II grado. L'esito di questa sperimentazione dovrebbe essere la costituzione di istituzioni scolastiche a tutto tondo dedicate all'istruzione degli adulti nella prospettiva di superare le numerose criticità presenti nell'attuale assetto ordinamentale e di diventare davvero il punto di riferimento delle reti territoriali per l'apprendimento permanente che stentano a decollare. Istituzioni di questa tipologia possono realmente diventare un punto di riferimento per la lotta alla dispersione scolastica, l'elevamento dei livelli di istruzione dei cittadini di questo Paese, ancora tristemente molto bassi, e luoghi di vera integrazione tra culture diverse.

Sono altresì indicate le risorse necessarie per attuare la sperimentazione (75 milioni a regime) che sono reperite utilizzando quota parte delle risorse indicate nell'articolo 13 comma 14 del decreto-legge lavoro che si riferiscono al Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Pertanto, non sono previsti oneri aggiuntivi ma una diversa finalizzazione dei finanziamenti.

Emendamento

Articolo 64

Abrogare il comma 6.

Motivazione

Il comma pone con genericità e vaghezza la possibilità di stornare una non meglio precisata quota di fondi da enti controllati dal Ministero della Cultura (che possono essere fondazioni, musei, teatri, istituzioni concertistiche) per iniziative a tutela delle attività dei beni culturali. In mancanza di ulteriori precisazioni ed elementi, il comma rischia di essere dannoso e togliere inutilmente fondi agli enti della cultura, che invece ne avrebbero quantomai ulteriore bisogno.

Emendamento

Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

Articolo 64 - bis

Collaboratori ed esperti linguistici

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzati all'adeguamento della retribuzione, dei collaboratori esperti linguistici secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto tra le università.

Motivazione

Con il seguente articolo aggiuntivo viene evidenziata la necessità di un intervento risolutivo rispetto ad una vicenda che si trascina da circa quaranta anni e che ha visto il nostro Paese, dopo un lungo contenzioso a livello europeo (Caso EU-pilot 2079/11/EMPL) adottare un intervento normativo sugli ex lettori di lingua straniera (art.11 Legge 20 novembre 2017, n.167): poiché il personale collaboratore esperto linguistico svolge le stesse mansioni del personale ex lettore di lingua straniera, si ritiene necessario che il CCNL in via di definizione possa contare sulle risorse necessarie per adottare il trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito come previsto per gli ex-lettori di lingua straniera.



Emendamento

Articolo 65

Dopo l'articolo 65, è inserito il seguente articolo 65-bis:

"Articolo 65-bis

(Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa)

"1. All'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole << e 2021 >>, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti << , 2021, 2022, 2023 e 2024 >>."

Motivazione

L'emendamento in questione intende ripristinare l'incremento delle risorse del FRD del Ministero della difesa per le annualità 2022, 2023 e 2024, in riferimento a quanto già accaduto negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, inspiegabilmente non ripresentato in occasione della discussione della Legge di bilancio 2022, con risorse a valere sul bilancio del Ministero della Difesa, ai fini della valorizzazione professionale del personale civile dell'amministrazione della difesa.

Emendamento

Articolo 65

Dopo l'articolo 65, è inserito il seguente articolo 65-bis:

"Articolo 65-bis

(Disposizioni in materia di copertura assicurativa per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".

2. All'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 sono inserite, in fine, le seguenti parole "con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco".

Motivazione

Poiché l'attività svolta dal personale del Corpo è fortemente soggetta a rischi legati a malattie professionali e infortuni sul lavoro e ulteriormente penalizzata dagli ultimi avvenimenti legati all'emergenza COVID-19, è dimostrato che esiste una reale necessità di prevedere la forma di copertura assicurativa INAIL anche per i Vigili del Fuoco, si propone pertanto un articolo aggiuntivo diretto a estendere tale forma assicurativa agli operatori sopra indicati.

Emendamento

Articolo 66

Dopo l'articolo 66, è inserito il seguente articolo 66-bis:

“Articolo 66-bis

(Disposizioni in materia di rafforzamento delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)

- 1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2023-2024, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere non prima del 1° gennaio 2024, un contingente di 250 unità di personale a tempo indeterminato a supporto del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico in forza presso le Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area degli Assistenti, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali e un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico per rafforzare l'attività delle Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area dei Funzionari, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali.*
- 2. Le assunzioni di cui al comma 5-bis sono effettuate previo esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria riservata al personale altamente qualificato ricollocato presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno a seguito della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali presso cui era precedentemente impiegato.*
- 3. Al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:*
 - a) all'articolo 7-bis, comma 1, la lettera a) è soppressa;*
 - b) l'articolo 7-ter è abrogato.*
- 4. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, valutati in 300.000 euro per l'anno 2023 per la gestione delle predette procedure concorsuali e 11.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.”*

Motivazione

Risulta necessario procedere ad un generale rafforzamento delle attività delle Commissioni territoriali per rispondere alle straordinarie necessità emerse a livello territoriale per prendere in carico le richieste di protezione internazionale. Il rafforzamento della capacità amministrativa degli uffici territoriali delle prefetture può così realizzarsi attraverso il reclutamento di nuove unità di personale di assistenti che possano

supportare l'azione dei funzionari altamente qualificati in servizio, oltre a garantire la valorizzazione della loro professionalità. Anche per queste ragioni l'intervento sul DL Cutro, al fine di rimuovere le previsioni che spostano in carico alle Commissioni territoriali le procedure di espulsione che non rappresentano le attività tipiche che hanno svolto e dovrebbero continuare a svolgere i funzionari altamente qualificati reclutati ai sensi del DL 13/17.

Emendamento

Articolo 67

Dopo l'articolo 67, è inserito il seguente articolo 67-bis:

"Articolo 67-bis

(Disposizioni in materia di funzionari addetti all'ufficio per il processo)

- 1. All'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole "non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e", ovunque ricorrano, sono soppresse.*
- 2. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.*
- 3. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113."*

Motivazione

L'emendamento intende risolvere una criticità riscontrata dal parziale intervento normativo della recente Legge 21 aprile 2023, n. 41 sugli addetti all'ufficio per il processo, dove la norma ha previsto la soppressione esclusivamente delle parole "in due scaglioni" senza chiarire gli effetti che questo avrà sul personale già in servizio presso le amministrazioni. Riteniamo opportuno chiarire una volta per tutte che gli addetti attualmente in servizio potranno vedere riconosciuto lo straordinario contributo che stanno dando all'amministrazione della giustizia ordinaria e amministrativa, prevedendo che i loro contratti possano essere prorogati fino al 31 dicembre 2026. Eventualmente potrebbe essere opportuno successivamente rimodulare il limite del contingente massimo previsto all'articolo 11 del DL 80/2021 citato nel testo dell'emendamento.

Emendamento

Articolo 72

All'articolo 72, dopo il comma 21, sono inseriti i seguenti commi:

“21-bis. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1 del decreto-legge n. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo decreto legge n. 32 del 2019, possono procedere, dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i trentasei mesi di servizio possono essere maturati entro il 31 dicembre 2026 anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

21-ter. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2024, un fondo con dotazione pari a 1.660.000 euro annui. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 21-bis, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto e' effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicando le unita' di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.660.000 di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 8 del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019.

21-quater. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 21-bis e 21-ter, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 21-ter.

Motivazione

In presente articolo mira a prorogare i rapporti di lavoro del personale precario assunto ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge n.32 del 2019 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, che mirava a rafforzare gli uffici tecnici dei comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato l'Area Etna nel 2018. La norma, inoltre, per non far andare disperso il patrimonio professionale rappresentato da questi lavoratori e stante la necessità di protrarre l'attività dei comuni dedicata agli eventi sismici, tenuto conto delle problematiche connesse ad un eventuale proroga oltre i 36 mesi di detti rapporti di lavoro, prevede, ai commi 2 e 3 prevede una procedura di stabilizzazione finanziata dallo Stato, in analogia con quanto già avvenuto con i tecnici precari degli eventi sismici di Abruzzo, Umbria, Marche e Puglia. Al finanziamento di detta procedura si fa fronte attraverso la riduzione del fondo di contabilità speciale previsto dall'art.8 del decreto-legge n. 32 del 2019 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, per un importo pari a quanto stanziato dall'art.14-bis del medesimo decreto per le assunzioni di questo personale.

Emendamento

Articolo 84

All'articolo 84, comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo le parole “, inclusivo del servizio privato” sono soppresse;
- b) al quinto periodo, le parole “anche attraverso il servizio privato” sono soppresse.

Motivazione

L'emendamento in oggetto propone la soppressione del servizio privato tra i criteri di valutazione per verificare l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo di servizio finanziato tramite il Fondo. I livelli essenziali delle prestazioni (LEP) devono essere garantiti e assicurati dal sistema pubblico cui devono essere destinate in via esclusiva le risorse stanziare per il loro conseguimento.

Emendamento

Articolo 83

All'articolo 83, comma 2, lettera d), punto d-duodecies) in fine, sono inseriti i seguenti periodi:
“Ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate all'articolo 19 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023, per le manifestazioni d'interesse previste dall'articolo 19, comma 2 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023, le regioni, le città metropolitane, le province, le unioni di comuni e i comuni, possono altresì indicare le unità di personale, nonché i relativi profili professionali, tra il personale a tempo determinato in servizio presso le amministrazioni stesse, reclutato tramite concorsi banditi dall'Agenzia per la coesione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell'ambito delle risorse individuate all'articolo 19 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione.”

Motivazione

In attuazione dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 L'Agenzia di Coesione ha bandito negli anni 2021 e 2022 due concorsi per il reclutamento di 2.800 articolate su più profili, da destinare a comuni, province, città metropolitane, regioni e allo stesso dipartimento delle politiche di coesione della presidenza del consiglio dei ministri al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027. I concorsi in questione, tuttavia, pure essendo finalizzati a colmare lacune professionali strutturali degli enti territoriali delle regioni del meridione, prevedevano l'assunzione di personale a tempo determinato. La scelta di questo tipo di contratto e la selettività dei concorsi impedivano che venisse raggiunto il numero di assunzioni previsto, producendo peraltro una situazione di grave incertezza per il personale reclutato e contribuendo alla dispersione delle elevate competenze già maturate nel corso del servizio prestato nonché delle elevate qualificazioni di cui disponevano. Attualmente sono rimaste in forza agli enti territoriali circa 750 unità di personale delle 2.800 previste inizialmente, diretta conseguenza di quanto appena esposto. In sede di conversione del DL 13/2023 è stata introdotta, per gli enti destinatari di questo personale, la

possibilità di procedere alla sua stabilizzazione ma con oneri a carico dei relativi bilanci. Appare necessario, in virtù del mantenimento del patrimonio di competenze acquisite dal personale e delle finalità di rafforzamento della capacità amministrativa indicata nell'ambito del citato articolo 19 del testo del decreto-legge in esame, trovare adeguate coperture per dare certezza al percorso professionale di detto personale, utilizzando l'opportunità prevista dall'articolo 19 del DL 124/2023 per permettere agli enti interessati di poter procedere alla stabilizzazione ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis del decreto-legge n. 13/2023.

Emendamento

Articolo 85

Dopo l'articolo 85, è inserito il seguente articolo 85-bis:

“Articolo 85-bis.

(Disposizioni in materia di Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni)

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli Enti Parco sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le dotazioni organiche dei predetti Enti Parco sono aumentate entro il limite del personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica per precedenti espresse previsioni di legge.
3. Per i predetti Enti Parco, il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 di cui all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si intende riferito anche al personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica precedentemente determinata.

Motivazione

Gli Enti Parco (Gran Sasso, La Maddalena, ...) vivono una condizione di particolare difficoltà amministrativa avendo i loro bilanci, in particolar modo le dotazioni organiche, congelate alle consistenze del 2013 rideterminate a seguito dei tagli imposti dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 95/2012. L'applicazione dei successivi rinnovi contrattuali intervenuti per i trienni 2016-2018 e 2019-2021 risulta particolarmente complessa in ragione delle forti consistenze del personale assunto in posizione soprannumeraria rispetto alle dotazioni organiche per espresse previsioni di legge precedenti. Per queste ragioni riteniamo opportuno che vengano rideterminate le rispettive dotazioni organiche, chiarendo così quale sia il riferimento da prendere per il calcolo dello 0,55% del monte salari per le progressioni verticali in deroga ex art. 18 del nuovo CCNL -



comparto Funzioni Centrali, oltre a restituire autonomia e spazi di gestione per una migliore allocazione delle risorse economiche e finanziarie degli Enti Parco.

Emendamento

Articolo 85

Dopo l'articolo 85 è inserito il seguente articolo 85-bis:

“Articolo 85-bis

(Disposizioni in materia di personale degli enti locali)

1. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola «riferita» è inserita la seguente: «anche».
2. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
3. All'articolo 3, comma 6 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, “sprovvisi di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto” sono soppresse.
4. Al fine di assicurare lo svolgimento dei controlli per il rispetto delle misure connesse al perdurare dell'emergenza da COVID-19 e le attività correlate alla fase post-emergenziale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte per l'anno 2024, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.
5. Le spese per le nuove assunzioni effettuate a decorrere dall'anno 2025 continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.”
6. L'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è abrogato.
7. All'articolo 28-ter, comma 1, lettera c) quinto periodo del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo le parole “e per i Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti” sono inserite le seguenti parole: “e per i concorsi pubblici banditi dai Comuni, dalle Province e dalle città Metropolitane, afferenti ai profili professionali di istruttore di vigilanza e istruttore direttivo di vigilanza,”.
8. Nei limiti e nelle misure previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i proventi contravvenzionali di cui agli artt. 142 e 208 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, non concorrono ai limiti del trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per la parte destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza



urbana e alla sicurezza stradale, nonché ai progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, svolti dalla Polizia Locale.”

Motivazione

A normativa vigente, la spesa per il personale delle amministrazioni pubbliche territoriali è fortemente compressa da rigidi vincoli normativi che poco hanno a che fare con l'efficienza e la razionalità dell'azione amministrativa e molto di più con l'imposizione di parametri di riferimento puramente contabili per gli enti locali. I parametri vigenti attualmente non riconoscono questa facoltà agli enti territoriali, comprimendo automaticamente la spesa per il personale in virtù della semplice evoluzione della dinamica retributiva del personale e senza alcuna valorizzazione delle scelte operate dalle singole amministrazioni in ragione del rafforzamento della loro capacità amministrativa. In ragione della straordinarietà della fase che stiamo attraversando e della necessità di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, coniugando lo sforzo che l'amministrazione sta compiendo per rafforzare i servizi educativi territoriali anche in ragione di favorire l'occupazione ed in particolare quella femminile, riteniamo inoltre necessario permettere agli enti locali di rafforzare gli organici del personale educativo, scolastico ed ausiliario. L'emendamento in oggetto inoltre prevede che la facoltà prevista al DL 44/2023, ovvero di non computare la spesa per i segretari comunali in relazione ai limiti di contenimento della spesa pubblica vigenti e in particolare per la determinazione dei vincoli per i fondi per il salario accessorio, a tutti i comuni e non solo a quelli attualmente sprovvisti di segretario comunale, in modo da rafforzare la capacità amministrativa degli enti con particolare riferimento alla dirigenza degli enti locali. In considerazione della grave carenza di personale della Polizia Locale che attanaglia gli enti locali dell'intero territorio nazionale, evidenziata anche dal rapporto ANCI 2022 basato sui dati del Ministero degli Interni, dal quale si evince che dal 2009 al 2021 il personale della Polizia Locale nei Comuni italiani è passato da 59917 unità a 48963 unità e che gli interventi normativi adottati d'urgenza in questi anni, come quelli previsti nella L. 48/2017 e nella L. 132/2018 tesi a tamponare l'emorragia di personale da adibire alla sicurezza delle città, non hanno sortito effetti di rilievo da invertire tale tendenza, con la proposta emendativa in oggetto si intende affrontare il tema in maniera organica. Inoltre, in relazione alla necessità di assicurare alla Polizia Locale gli indispensabili finanziamenti al fine di potenziare le attività mirate alla prevenzione e all'accertamento delle violazioni al Codice della Strada, nonché ai controlli finalizzati alla sicurezza stradale e urbana, derivanti ulteriormente dalle incombenze sopraggiunte in questi ultimi anni a carico della Polizia Locale, con particolare riguardo sia al Decreto-Legge n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito in Legge n. 132 del 1° dicembre 2018, nonché ai successivi decreti e circolari attuative del Ministero dell'Interno in tema di sicurezza urbana, presidio del territorio e gestione eventi, stanno comportando un ampliamento dei servizi con risorse invece sempre più ridotte a causa dei tetti imposti dalla finanza pubblica sul salario accessorio dei dipendenti delle Funzioni Locali, per questo si propone di prevedere che anche per le risorse di cui all'art. 208 del CdS vengano destinate al salario accessorio della polizia locale in deroga al tetto fissato dal citato art. 23 del dlgs 75/2017.



Emendamento

Articolo 88

Abrogare comma 1.

Motivazione

La norma prevede l'istituzione di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministero per valutare i parametri e i criteri da adottare a decorrere dal 1 gennaio 2027, per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale per i quali è prevista, a legislazione vigente, la suddetta rivalutazione sulla base dell'indice del costo della vita, anche considerando a tali fini il deflatore del PIL.

La previsione di revisione del sistema, già fortemente attaccato da anni di blocchi della rivalutazione e da continui cambiamenti nelle modalità attuative, è fortemente negativa. La scelta dell'indice che deve essere utilizzato non è neutra. Rispetto al meccanismo di perequazione attuale l'utilizzo del deflatore PIL, richiamato nella norma, avrebbe peggiorato la percentuale di rivalutazione riconosciuta in questi ultimi anni, in particolare nel 2023 e nel 2024.

Una norma che esplicita il tentativo di continuare a fare cassa sulle pensioni.